

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 287-543-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA
XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, ASSISTENZA E
PREVIDENZA SOCIALE, COOPERAZIONE)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 ottobre 1982

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 febbraio 1983 (Stampato n. 2071)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARI MARTE, LIOTTI, CRESCO, SEPPIA, ACHILLI, COLUCCI, ALBERINI (287); URSO GIACINTO, LAFORGIA (543)

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 febbraio 1983*

TESTO

APPROVATO DALLA XIII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza del premio dovuto per l'assicurazione contro gli in-

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul

fortuni sul lavoro e le malattie professionali dagli artigiani senza dipendenti e dalle società fra artigiani senza dipendenti che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo di detta assicurazione ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;

3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonché i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;

4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.

lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Identico.